

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3001} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1° luglio 2026 (v. stampato Senato n. 1809)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 2 luglio 2026*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana)

1. È approvata l'allegata intesa stipulata il 23 dicembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 245.

Art. 2.

(Scuole e istituti di educazione)

1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 245, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi buddhisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Buddhista Italiana ».

Art. 3.

(Matrimonio)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 245, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. — *(Matrimonio)* — 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 8, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello

stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendano celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio, il ministro di culto, dopo aver raccolto lo scambio del consenso da parte dei nubendi, spiega loro gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

a) il nome e il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto ».

Art. 4.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 245, le parole: « esclusivamente per iniziative umanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « agli interventi indicati nel comma 1, escluso il sostegno al culto ».

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELL'INTESA

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri***MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE
BUDDHISTA ITALIANA****Preambolo**

La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana
considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile
2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 245;
visto l'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 245;
convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti
disposizioni:

Articolo 1***(Scuole ed istituti di educazione)***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è aggiunto il
seguente comma:

«2. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di
secondo grado, sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla
normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi buddhisti e
contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti accademici con
personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Buddhista
Italiana.».

Articolo 2***(Matrimonio)***

1. Dopo l'articolo 7 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è aggiunto il seguente articolo:

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

«Art. 7-bis Matrimonio

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 7, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendano celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi.
4. Nel corso della celebrazione del matrimonio, il ministro di culto, dopo aver raccolto lo scambio del consenso da parte dei nubendi, spiega loro gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.
5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.
6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

- a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
- b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
- c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.».

Articolo 3

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 19 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, le parole: «esclusivamente per iniziative umanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi indicati nel comma 1, escluso il sostegno al culto».

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4 **(Entrata in vigore)**

1. Le modifiche approvate dalla presente intesa decorrono dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione.

Articolo 5 **(Norma finale)**

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Presidente del Consiglio dei ministri

On. Giorgia Meloni

Il Presidente dell'Unione Buddhista Italiana

Avv. Filippo Scianna

ISTITUTO PARLAMENTARE E RICERCA DELLO STATO - I.P.R.



19PDL0203640